

## Elevazione dell'indennità di congedo parentale dal 30% all'80%

La circolare INPS n. 45 del 16/05/2023 ha disposto

## l'elevazione dal 30% all'80% della retribuzione dell'indennità di congedo parentale per una mensilità, da fruire entro il sesto anno di vita del figlio

(o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).

La suddetta previsione riguarda i lavoratori dipendenti, sia del settore privato che del settore pubblico, **in alternativa tra i genitori** e trova applicazione per coloro che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.

Si evidenzia che la citata modifica normativa, recata dalla legge di Bilancio 2023, non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale, ma dispone l'elevazione dell'indennità all'80% (invece del 30%) della retribuzione di un solo mese dei tre spettanti a ciascun genitore, non trasferibili all'altro, a condizione che la mensilità indennizzata all'80% della retribuzione sia fruita entro i 6 anni di vita del minore o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento.

➤ ATTENZIONE: il mese indennizzato all'80% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi. La fruizione "alternata" tra i genitori non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.

Per spiegare meglio l'operatività della nuova disposizione facciamo un **esempio**:

 due genitori chiedono entrambi, per lo stesso figlio minore di 6 anni, un periodo di 15 giorni di congedo parentale dal 1° al 15 luglio 2023, indennizzabile all'80%.
I periodi sono entrambi indennizzabili ed esauriscono il mese all'80%.



E' previsto un termine più breve rispetto ai 12 anni di vita (o 12 anni dall'ingresso in famiglia) del minore, entro cui fruire dell'indennità all'80% della retribuzione.

## Di conseguenza:

- 1. i periodi di congedo parentale fruiti, a partire dal 1° gennaio 2023, da genitori lavoratori dipendenti in relazione ai figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall'ingresso del minore in caso di affidamento/adozione per i quali il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2022 sono indennizzati all'80% della retribuzione, *fino al raggiungimento del limite di un mese;*
- 2. i successivi periodi di congedo parentale, da fruire entro i 12 anni di età del figlio, sono indennizzati al 30% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di 9 mesi (comprensivo del primo mese indennizzato all'80%);
- 3. i restanti periodi di congedo parentale, fino al limite di 10 o di 11 mesi (qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi), non sono indennizzati.

L'elevazione all'80% della retribuzione della suddetta indennità si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari e interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: **intero, frazionato a mesi, giorni o in modalità oraria.** 

Decorrenza della nuova disposizione: la nuova previsione normativa interessa solamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022. Sono, quindi, esclusi tutti i genitori che abbiano concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità al 31 dicembre 2022.



## Al fine di chiarire meglio i criteri di applicazione, facciamo alcuni esempi.

**ESEMPIO A)** - Figlio nato il 15 novembre 2022; - la madre lavoratrice dipendente termina il periodo di congedo (obbligatorio) di maternità il 15 febbraio 2023; - il padre ha fruito di 15 giorni di congedo parentale dal 16 novembre 2022 al 30 novembre 2022 (indennizzati al 30% della retribuzione); il padre fruisce, inoltre, di un mese di congedo parentale dal 15 gennaio 2023 al 14 febbraio 2023. **Il mese di congedo parentale fruito nel 2023 dal padre è indennizzato all'80% della retribuzione, in quanto il congedo di maternità termina successivamente al 31 dicembre 2022 e non risulta essere stato fruito dalla coppia il mese di congedo indennizzato introdotto dalla legge di Bilancio 2023. Ne consegue che alla lavoratrice madre, finito il periodo di congedo di maternità, spettano massimo 6 mesi di congedo parentale indennizzabili al 30%, essendo stato il mese di congedo parentale indennizzabile all'80% della retribuzione già fruito dal padre.** 

**ESEMPIO B)** - Madre lavoratrice dipendente fruisce del congedo (obbligatorio) di maternità, esclusivamente dopo il parto, dal 15 settembre 2022 (data effettiva del parto) al 15 febbraio 2023; - il padre lavoratore dipendente fruisce di 3 mesi di congedo parentale dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022 indennizzati al 30% della retribuzione (si tratta dei suoi 3 mesi non trasferibili all'altro genitore); il padre fruisce, inoltre, di 1 mese di congedo parentale dal 10 gennaio 2023 al 9 febbraio 2023. Il mese di congedo parentale fruito dal padre nel 2023 è indennizzabile solo al 30% e non all'80% della retribuzione, in quanto l'elevazione dell'indennità è prevista solo per uno dei tre mesi spettanti a ogni genitore e non trasferibili all'altro. **Pertanto la madre, concluso il periodo di congedo di maternità, potrà fruire del mese di congedo parentale indennizzato all'80% (se fruito entro i 6 anni di vita del figlio).** 



- Modalità di presentazione della domanda: la domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei consueti canali:
  - tramite il portale web www.inps.it, se si è in possesso di identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili dalla home page > "Lavoro" > "Congedi, permessi e certificati";
  - tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  - tramite il patronato, laddove il servizio sia previsto.

Per ulteriori necessità di chiarimenti per il proprio cedolino è possibile rivolgersi sempre al proprio sindacalista **FABI** di riferimento oppure scrivere direttamente allo **Sportello Normativa** sul sito <u>www.fabintesasanpaolo.eu</u>

Milano, 5 luglio 2023

LA SEGRETERIA FABI GRUPPO INTESA SANPAOLO

